

Art. 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffatta le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.